

Esami forensi e legittimità del solo voto numerico, sufficiente il voto se i criteri di valutazione sono predeterminati - TAR CAMPANIA, Sezione IV, Sentenza n. 176 del 18/01/2005

Esami forensi e legittimità del solo voto numerico, orientamenti al bivio. Pochi giorni fa il Tar Emilia Romagna ha investito la Consulta della questione. Da Napoli conferma alla linea maggioritaria: sufficiente il voto se i criteri di valutazione sono predeterminati

TAR CAMPANIA, Sezione IV, Sentenza n. 176 del 18/01/2005

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione quarta, con l'intervento dei signori Magistrati:

dott. Nicolo' Monteleone                      Presidente - estensore

dott. Dante D'Alessio                        Consigliere

dott. Carlo Polidori                         Referendario

ha pronunciato la seguente

sentenza

sul ricorso n. 12750 /2003 proposto da DI GABRIELE Pasquale , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Corporente , presso il cui studio in Napoli, via Sebastiano Veniero n. 17, e' elettivamente domiciliato,

contro

-il Ministero della Giustizia , in persona del Ministro *pro-tempore*, e la Commissione esaminatrice degli esami di abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte di Appello di Napoli (sessione 2002), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria per legge ,

per l'annullamento

del provvedimento con il quale la Commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte di Appello di Napoli (sessione 2002) ha escluso il ricorrente dall'elenco degli ammessi alle prove orali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per l'Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Presidente Nicolo' Monteleone;

Udito alla pubblica udienza del 24 novembre 2004 il procuratore del ricorrente, come da verbale;

RITENUTO che il presente ricorso puo' essere deciso con "*sentenza succintamente motivata*", ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, essendo di agevole definizione nel rito e nel

merito e non ostandovi la circostanza che la causa sia stata trattata in udienza pubblica (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 2001, n. 268; T.A.R. Campania, sez. IV, 7 agosto 2003, n. 11010);

CONSIDERATO che il ricorso si appalesa infondato, in quanto, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale (seguito anche da questo Tribunale) formatosi in ordine alle prove scritte degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, spesso caratterizzati, come nel caso di specie, da un numero elevato di candidati (oltre 3.400):

1) il voto numerico attribuito dalla Commissione di concorso esprime e sintetizza il giudizio tecnico - discrezionale della Commissione medesima, contenendo in se' la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2600; 1 marzo 2003, n. 1162; 21 marzo 2003, n. 1491; 15 settembre 2003, n. 5108; 17 dicembre 2003, n. 8320; 7 maggio 2004, n. 2881; 19 luglio 2004, n. 5175; 17 settembre 2004, n. 6155; C.G.A. 22 aprile 2002, n. 236, 9 giugno 2003, n. 223; T.A.R. Campania, sez. III, 14 marzo 2003, n. 2498, 30 aprile 2003, n. 4255; T.A.R. Campania, sez. IV, 19 luglio 2004, nn. 10495 e 10498; T.A.R. Toscana, sez. I, 29 settembre 2003, n. 5187; T.A.R. Lazio, sez. I, 3 marzo 2004, n. 2017; T.A.R. Lombardia, Milano sez. IV, 8 aprile 2004, n. 1438, sez. III, 25 ottobre 2004, n. 5556), soprattutto allorquando siano stati predeterminati adeguati criteri di valutazione (non sindacabili in questa sede: Cons. Stato, sez. IV, 17 settembre 2004, n. 6155) ed il punteggio numerico sia stato accompagnato da ulteriori elementi che consentono di ricostruire *ab externo* la motivazione del giudizio valutativo (Cons. Stato, sez. VI, 30 aprile 2003, n. 2331), come nel caso di specie, nel quale la Commissione ha apposto sugli elaborati del ricorrente segni grafici che consentono di individuare gli aspetti delle prove non valutati positivamente.

Peraltro, il giudizio espresso dalla commissione giudicatrice ha carattere tecnico discrezionale ed attiene al merito dell'azione amministrativa, per cui e' insindacabile in sede di legittimita', salvi i limiti della manifesta contraddittorietà o della illogicità o irrazionalità (fra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 23 marzo 2003, n. 1615; sez. IV, 28 ottobre 2003, n. 4674 (*ordinanza cautelare*); Sez. IV, 17 dicembre 2003, n. 8320; T.A.R. Campania, sez. III, 14 marzo 2003, n. 2498);

2) non sono normalmente sindacabili in sede di legittimita' i tempi dedicati dalla commissione giudicatrice alla valutazione dei candidati, soprattutto allorché tali tempi siano stati calcolati in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti (o degli elaborati) esaminati, in quanto non e' possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e, quindi, se il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato (Cons. Stato, sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1906; sez. IV, 28 ottobre 2003, n. 4674 (*ordinanza cautelare*), 17 settembre 2004, n. 6155; T.A.R. Molise 26 luglio 2002, n. 553; T.A.R. Campania, sez. III, 30 aprile 2003, n. 4255, 31 luglio 2003, n. 10738, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 10495 T.A.R. Lombardia, Milano sez. III, 25 ottobre 2004, n. 5556); . Va, comunque, evidenziato come i segni apposti sui predetti elaborati stiano a significare che la Commissione ha accuratamente esaminato tali

compiti, impiegando quindi il tempo necessario. Ne', in mancanza di idoneo principio di prova, puo' seguirsi il sospetto mosso dal ricorrente, secondo il quale sarebbe proceduto a "correggere individualmente gli elaborati";

che, per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto;

che, in relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;

P.Q.M.

*Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione quarta, respinge il ricorso in epigrafe indicato.*

*Spese compensate.*

*Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Amministrazione.*

Così' deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 24 novembre 2004.

Il Presidente - estensore

Da [www.litis.it](http://www.litis.it) )